REGOLAMENTO (CE) N. 957/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1994

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 775/94 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 775/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1994, di un contingente tariffario eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CE) n. 775/94 è stato aperto un contingente tariffario di 11 430 t di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 [3], tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato; che, per le carni importate nell'ambito del presente regolamento dai paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 775/94 è ripartito come segue:

a) 4 625 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts) »;

b) 1 032 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superano il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EC" »;

c) 1 900 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts) »;

d) 3 622 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 4.
(2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine :

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3 ; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s. c." (special cuts), che attesti che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recanti la dicitura : "carni di alta qualità" » ;

e) 251 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente :

« Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti esclusivamente da bovini allevati al pascolo, con quattro incisivi permanenti "in wear" al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg ; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione, un colore chiaro ed uniforme, uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. Tutti i tagli sono imballati sotto vuoto e denominati "carni di alta qualità" ».

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un titolo di importazione rilasciato conformemente al presente regolamento e, per analogia, con le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità ; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1 :

a) l'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità ;

b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato ;

c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 1994.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disosizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1].

Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 25 ECU.

Articolo 7

Entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1 :

— per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,

— che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. Organismo emittente	
4. Destinatario (nome e indirizzo)		
6. Mezzo di trasporto	**5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ** **CARNI BOVINE** **CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO ECCEZIONALE — 1994** **Regolamento (CE) n. 957/94**	

7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)

10. Peso netto (in lettere)

11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:

Luogo: Data:

Firma e timbro (o emblema stampato)

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di.....
(definizione applicabile)

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).

— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION

per le carni originarie dell'Australia, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera c).

— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera d).

— NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD

per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera e).